



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2018/2019

COMUNICATO UFFICIALE N. 231

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 3 maggio 2019 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **PERAGINE NICOLA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **PERAGINE NICOLA** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **mesi due**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **LEONARDO RECCHIUTI**- Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **LEONARDO RECCHIUTI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **mesi quattro**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **ENZO RACITI**- Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **ENZO RACITI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **giorni centoventi**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE PAGANA**- Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **GIUSEPPE PAGANA** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **giorni novanta e € 3.000,00 di ammenda**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **WALTER ADULENTI**- Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **WALTER ADULENTI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **mesi cinque**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE MATITA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca, Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig **SALVATORE MATITA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF, per aver svolto attività di allenatore per la società ACD Gs Termitana pur non essendo regolarmente tesserato per detta società.

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

i fatti risultano documentalmente comprovati con riferimento all'unica gara oggetto di deferimento;

P.Q.M.

dichiara il sig. **SALVATORE MATITA** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e gli infligge la squalifica **per mesi due**.

Procedimento disciplinare a carico di **DAVIDE COMANDULLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca, Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **DAVIDE COMANDULLI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 17 e 37, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico perché nella s/s 2017/18 si tesserava per la società ASD Polisportiva Sestese con la fittizia qualifica di Dirigente svolgendo, invece, attività di allenatore per la predetta società senza essere in possesso dei necessari requisiti previsti dal regolamento del Settore Tecnico;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **DAVIDE COMANDULLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione **per mesi sei**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCO MORETTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca, Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig **MARCO MORETTI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. punto 14/C, pubblicato in data 1/7/2017, ed al Comunicato Ufficiale n. 2 punto 1 lettera C del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, pubblicato in data 14/7/2017 per avere:

A) nella s/s 2017/18 assunto solo formalmente la conduzione tecnica delle squadre della società Tor di Quinto, (partecipanti ai campionati Juniores Regionali Elite e Allievi Regionali) consentendo, invece di fatto che le funzioni di allenatore fossero esercitate, in sua vece, dai sig.ri Lorenzo Basili e Giorgio Almanza entrambi privi della necessaria abilitazione per la conduzione delle squadre di cui trattasi;

B) predisposto o comunque autorizzato l'inserimento del suo nominativo in ben 28 distinte di gare, quale allenatore delle società di cui sopra, unitamente ai dirigenti Lorenzo Basili e Giorgio Almanza, nonostante non svolgesse l'attività di allenatore ma al solo fine di eludere gli obblighi previsti dalle normative in vigore;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove;

Ritenuto che:

- risulta comprovato che Lorenzo Basili e Giorgio Almanza svolgessero sia durante gli allenamenti settimanali sia durante le gare ufficiali attività tecnica (confronta dichiarazioni rese dagli stessi Basili e Almanza nonché dal presidente Testa);

- tale attività, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del deferito, ha superato i limiti della mera attività di supporto, divenendo anzi prevalente rispetto a quella svolta dal deferito, così come risulta provato dalle dichiarazioni rese dinanzi alla Procura Federale dai numerosi tesserati (Schinaia, Tonanzi, Valeri, Libertini, Vagnarelli, Papa, Organtini);
- queste dichiarazioni, contrariamente a quanto eccepito dal deferito, risultano pienamente attendibili oltre che concordanti. Non è, infatti, condivisibile il teorema difensivo in base al quale sarebbero di per sé inattendibili le dichiarazioni rese da soggetti non più tesserati per la medesima società di appartenenza del deferito, essendo anzi potenzialmente vero il contrario;
- il deferito del resto non ha fornito alcuna prova circa la pretesa che sono state assunte nel rispetto della normativa federale;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARCO MORETTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione **per mesi cinque**.

Procedimento disciplinare a carico di **ENNIO GALETTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca, Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ENNIO GALETTI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, e all'art 39 lett. E, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto funzione di prestanome per il sig. Jonathan Rossini, non abilitato alla guida tecnica;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati nonché confermati dal teste Artesani ed ammessi dal deferito e dal sig. Rossini;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ENNIO GALETTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione **per mesi sei**.

Procedimento disciplinare a carico di **VITO LETIZIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio, Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **VITO LETIZIA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 37 e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art 38, comma 4, delle NOIF perché nella s/s 2017/18 benchè regolarmente tesserato per la società ASD Torre del Greco Futsal, ha svolto anche attività di allenatore in favore della ASD Massa Vesuvio senza essere regolarmente tesserato per quest'ultima società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

- in via preliminare merita di essere accolta l'eccezione sollevata dalla Procura Federale relativamente alla tardività del deposito della memoria difensiva del 1.5.2019 e dei documenti ad essa allegati, considerando come termine ultimo non solo quello di sette giorni dal deferimento stabilito dal Regolamento S.T. ma anche – come da costante giurisprudenza della Commissione – quello di tre giorni prima dell'udienza stabilito dall'art. 29 C.G.S. CONI e dall'art. 30, comma 10, C.G.S. FIGC;

- in ogni caso, la documentazione prodotta dal deferito, per quanto attiene al preteso viaggio in Germania del marzo 2018, non appare determinante, giacché non è sufficiente a dimostrare che tale viaggio sia stato effettivamente effettuato dal deferito;

- nel merito, dalle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale risulta comprovato che ~~lo stesso~~ il deferito, a partire da dicembre 2017, ha seguito sia gli allenamenti sia le gare ufficiali della società ASD Massa Vesuvio;

- da tale circostanza (specie da quella relativa alla presenza del deferito agli allenamenti della società presso la quale non era tesserato) emerge il ragionevole convincimento (v. Comunicato ufficiale della Corte federale d'appello Figc del 3 maggio 2018, in ordine allo standard probatorio richiesto nei giudizi disciplinari) che il sig. Letizia non si sia limitato a una attività di mero spettatore, ma abbia impartito indicazioni tecniche ai giocatori;

- tale attività risulta chiaramente dalla testimonianza resa alla Procura Federale dal sig. Apicella, presidente della CUS Napoli, con riferimento alla gara del 24.3.2018;
- non può invece attribuirsi rilevanza alle dichiarazioni rese dal Presidente della ASD Torre del Greco in quanto, vista la sua posizione di denunciante, avrebbero necessitato di un qualificato riscontro che in atti non è presente con riferimento alla partita di ritorno disputata, nell'anno 2018, dalla sua società con l'ASD Massa Vesuvio.

P.Q.M.

dichiara il sig. **VITO LETIZIA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione **per mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di **PAOLO DI CHIARA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio, Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **PAOLO DI CHIARA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 3, del C.G.S., in relazione all' art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico per essersi sottratto, senza fornire alcuna giustificazione, a ben due convocazioni fatte dalla Procura Federale su fatti oggetto del procedimento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due;

Ritenuto che:

risulta dagli atti del procedimento che il deferito è stato convocato dalla Procura Federale con lettera raccomandata A/R inviata presso la sede della società quando il deferito non era tesserato per la stessa società né come tecnico né come dirigente;

pertanto tale convocazione deve ritenersi nulla;

P.Q.M.

proscioglie il sig. **PAOLO DI CHIARA** dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato.

Procedimento disciplinare a carico del sig. **MARINI EMILIANO**: la Commissione Disciplinare, vista la richiesta di rinvio del 2.5.2019 formulata dal deferito, dispone il rinvio alla prossima udienza utile con sospensione del termine di estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. c, CGS CONI.

Procedimento disciplinare a carico del sig. **ROBERTO LELLI**: rilevato che il deferito non è comparso all'udienza del 3.5.2019 e che agli atti della Commissione non vi è prova dell'avvenuta convocazione via PEC, si dispone il rinvio alla prossima udienza utile.

Firenze, 7 maggio 2019

IL VICE PRESIDENTE
(Avv. Giovanni Taddei Elmi)

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Demetrio Albertini